

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le
Doc.n. 40/14

Verbale n. X

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n.5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 10 marzo 2014 alle ore 17,00 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE	ALU' ORAZIO	ANDOLFATTO LIDIA
BARILLARO RAFFAELE	BATTAGLIA GIUSEPPE	BUDA VINCENZO
CARBOTTA DOMENICO	CIAVARRA ANTONIO	FORMICHELLA ALBERTO
FRANCESE MARIA TERESA	FRAU NEVA	IARIA ANTONINO
IPPOLITO ANTONINO	LA VAILLE LUCA	LEOTTA FABRIZIO
MASERA ALBERTO	MIRTO BENITO	NOCCETTI GIANLUCA
PIUMATTI AMALIA	POLICARO PAOLO	TASSONE FABIO
TETRO GREGORIO	VALLONE PECORARO FILIPPO	ZUPPARDO GAETANO

In totale con il Presidente n. 25 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: =====.

Con l'assistenza del Segretario: Sig.ra Lucia BARBAGLIA.

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

3) ART. 42 COMMA 2. PROPOSTA DI REVOCA AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NELL'AMBITO "5H DE MARCHI" - VIA P. VERONESE/VIA G. MASSARI/VIA E. DE MARCHI ALLA "S.S.D. VICTORIA IVEST S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO N. 295"

. . .

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. PROPOSTA DI REVOCA AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NELL'AMBITO "5H DE MARCHI" - VIA P. VERONESE/VIA G. MASSARI/VIA E. DE MARCHI ALLA "S.S.D. VICTORIA IVEST S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO N. 295".

Il Presidente Rocco FLORIO di concerto con il Coordinatore della I Commissione di Lavoro Permanente Luca La Vaille, riferisce:

In data 29 settembre 2008 veniva approvata dal Consiglio Comunale (mecc. n. 2008 04830/10) la concessione per anni 20 dell'area denominata "5H Ambito De Marchi" compresa tra via Paolo Veronese, Via Giuseppe Massari e via Emilio De Marchi alla società U.S.D. Victoria Ivest; detta concessione era subordinata alla realizzazione dell'impianto sportivo previsto nel progetto preliminare presentato dalla sopra menzionata società per un importo stimato in Euro 3.955.000,00 IVA inclusa (deliberazione del Consiglio Circostrizionale del 18 giugno 2008 mecc. 2008 - 03608/088).

Successivamente, in data 17 luglio 2009, veniva stipulata la convenzione per la gestione sociale dell'impianto sportivo in discorso (R.C.U. n. 6126) successivamente integrata e modificata il 24 marzo 2010, per la presa d'atto del cambiamento della struttura societaria da associazione dilettantistica "U.S.D. VICTORIA IVEST" a "S.S.D. VICTORIA IVEST s.r.l."

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 novembre 2010 (mecc. 2010 05116/24) veniva concessa "fideiussione solidale, ai sensi dell'art.207 del D.Lgs. 267/2000, a favore della Banca popolare Etica (Società Cooperativa per Azioni) e nell'interesse della S.S.D. Victoria Ivest a garanzia del mutuo di Euro 3.100.000,00 per il finanziamento delle opere di realizzazione di un centro sportivo per il calcio". La suddetta società perfezionava poi, in data 23.12.2010, con la Banca Popolare Etica contratto condizionato di mutuo per una durata di anni 17; quest'ultimo prevedeva un periodo di preammortamento di un anno, successivamente prorogato per ulteriori complessivi 12 mesi (deliberazioni della Giunta Comunale rispettivamente del 28 dicembre 2011 mecc. 2011 - 08199/024 e del 25 settembre 2012 mecc. 2012 03921/024), motivato dalla esigenza di ultimare le opere di realizzazione dell'impianto, da parte della sopra menzionata Società.

Medio tempore, a fronte del mancato puntuale pagamento delle rate di mutuo da parte della S.S.D. VICTORIA IVEST s.r.l., con lettera del 4 luglio 2013 prot. 9275, la Civica Amministrazione invitava la Società ad onorare gli impegni assunti con l'Istituto di Credito nel più breve tempo possibile nel contempo instando per la corresponsione del canone di utilizzo relativo all'anno 2012 ammontante ad Euro 2.762,19 (comprensivo degli interessi di mora) entro

il 30 giugno 2013. In riscontro a tale comunicazione con nota del 19 luglio 2013, la S.S.D. VICTORIA IVEST s.r.l. assumeva l'impegno di regolarizzare la propria posizione sia per il canone dovuto per l'anno 2012 che per quello inerente l'anno 2013, proponendo un piano di rateizzazione. L'ultima rata di Euro 1.104,16 è stata pagata agli inizi del mese di febbraio c.a..

Ciononostante, vista la perdurante inosservanza dell'obbligazione relativa al pagamento delle rate del mutuo, con lettera del 18 settembre 2013 l'Amministrazione sollecitava la Società a presentare un piano di rientro del debito maturato sul mutuo concesso dalla Banca Popolare Etica entro il termine perentorio del 30 settembre 2013. In data 28 ottobre u.s. perveniva alla Circoscrizione la proposta di un piano di rientro delle rate di mutuo non corrisposte da parte della S.S.D. VICTORIA IVEST s.r.l.

Con lettera dell'11 dicembre 2013 la Circoscrizione veniva edotta della circostanza che l'Istituto di Credito aveva intimato alla Città il pagamento delle rate scadute di mutuo pari ad Euro 219.307,40; quest'ultima veniva temporaneamente sospesa dalla Banca Popolare Etica, su richiesta della Città, data l'imminente presentazione da parte della S.S.D. Victoria Ivest di una nuova proposta di rinegoziazione delle modalità di rimborso del finanziamento in atti. Contestualmente veniva altresì richiesto alla Circoscrizione di verificare che la suddetta società provvedesse a regolarizzare immediatamente la propria situazione debitoria, precisando che, *"in difetto si sarebbe provveduto a dar corso ad ogni possibile azione finalizzata alla decadenza dal rapporto concessorio ed ad ogni altra iniziativa di competenza a tutela dei diritti e degli interessi della Città"*.

La S.S.D. Victoria Ivest tuttavia non presentava alcuna successiva proposta di rientro delle rate di mutuo. L'Istituto di Credito si pronunciava quindi negativamente sul precedente piano di rientro manifestando l'intenzione di escutere immediatamente il suddetto debito presso l'Amministrazione, in virtù della fideiussione prestata, con grave pregiudizio per il Comune, dovuto alla rilevante entità della somma garantita ed il grave inadempimento della S.S.D. VICTORIA IVEST, proseguito nonostante i numerosi solleciti della Civica Amministrazione.

Stanti le circostanze sopra descritte, in data 17 dicembre 2013 prot. 17240 la Circoscrizione inoltrava alla Società formale diffida ad adempiere al pagamento della somma di Euro 219.307,40 (pari alle rate scadute di mutuo comprensive degli interessi di mora calcolati al 2 dicembre 2013) a favore della Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni entro il termine perentorio di 15 gg. dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento n. 295 per la gestione sociale in convenzione degli impianti sportivi il quale prevede espressamente la revoca in caso di gravi inadempimenti o violazioni degli obblighi del concessionario.

In pari data la Circoscrizione notificava alla Suddetta società comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i. finalizzato alla revoca della concessione dell'impianto sportivo in applicazione del sopra menzionato art. 23 comma 2 lett. b) del Regolamento n. 295, a seguito di inadempimenti del concessionario, riservandosi l'esperimento di ogni altra ed ulteriore azione che la Civica Amministrazione riterrà opportuno adottare per la tutela dei diritti e degli interessi della Città, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno.

Attesa l'inerzia dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Victoria Ivest con determinazione dirigenziale num. Cron. 12 del 21 gennaio 2014, la Città stante il mancato pagamento delle rate scadute da parte di tale società e a seguito della nota dell'8 gennaio 2014 con cui la Banca Popolare Etica intimava all'Amministrazione, in quanto fideiussore del mutuo, il pagamento entro il 31 gennaio 2014 delle rate scadute ammontati ad Euro 240.078,42, provvedeva alla liquidazione e al pagamento della suddetta somma anche al fine di evitare

ulteriori interessi per ritardato pagamento dandone comunicazione alla Società Victoria Ivest con nota del 10 febbraio 2014, con la quale veniva altresì anticipata l'intenzione di esercitare, anche in via giudiziale, ai sensi dell'art. 1950 del Codice Civile, il diritto di regresso richiedendo il rimborso di quanto pagato, fatta salva ogni altra azione che la Città si riserva di esercitare a tutela dell'interesse pubblico.

Frattanto, con lettera del 23 gennaio 2014 prot. 836, la Circoscrizione, riscontrata una discrasia tra l'importo dei lavori effettuati pari ad Euro 2.206.800,00 e l'importo della somma concessa a mutuo pari ad Euro 3.100.000,00 sulla base della documentazione fornita dal Servizio Edilizia Sportiva in merito alle operazioni di collaudo Tecnico-Amministrativo dell'impianto in oggetto, invitava la Società Victoria Ivest a produrre, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica un rendiconto riportante in modo preciso, dettagliato ed esaustivo le spese effettuate per l'ammontare complessivo della somma concessa a mutuo 3.100.000,00.

Alcuna risposta da parte della Società è pervenuta all'Amministrazione né la stessa ha ottemperato ad alcun pagamento nel termine perentorio previsto.

Visto l'art. 23 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento n. 295 per la gestione sociale in convenzione degli impianti sportivi del Comune di Torino che prevede la revoca nel caso in cui l'inadempimento abbia carattere grave e si configuri quale inosservanza degli "*obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa*" e vista la Convenzione intercorrente tra la Città e la Società U.S.D. Victoria Ivest e segnatamente l'art. 19 che ne prevede la revoca in ogni ipotesi "*di gravi e reiterati inadempimenti*",

1. In considerazione del grave pregiudizio subito dal Comune di Torino in virtù del proprio ruolo di fideiussore derivante dal mancato pagamento delle rate del mutuo contratto dal Concessionario con Banca Popolare Etica;
2. Stante altresì la mancata verificabilità contabile delle opere programmate in considerazione della non corrispondenza riscontrata fra l'importo dei lavori effettuati e l'importo della somma concessa a mutuo,

si propone la revoca al Consiglio Comunale della concessione dell'impianto sportivo "5H Ambito De Marchi" situato tra via Paolo Veronese, Via Giuseppe Massari e via Emilio De Marchi, deliberata il 29 settembre 2008 dal Consiglio Comunale (mecc. n. 2008 04830/10) per la durata di anni 20. La revoca avrà effetto immediato nei confronti del concessionario, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla invece potrà essere riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo.

Si ritiene, inoltre, di proporre l'autorizzazione all'accollo da parte della Città delle spese dovute dal mutuatario per le rate di ammortamento ancora dovute all'Istituto finanziatore in seguito all'escussione della fideiussione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 novembre 2010 (mecc. 2010 – 05116/24) disponendo altresì che si proceda alla richiesta di restituzione di quanto pagato in vece della società Victoria Ivest con esercizio, anche in via giudiziale, ai sensi dell'art. 1950 del Codice Civile, del diritto di regresso.

L'argomento è stato discusso nella I Commissione di Lavoro Permanente tenutasi il 29 gennaio 2014.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive

modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;

- Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;

-Dato atto che i pareri di cui al art. 49 del suddetto T.U. sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) Di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano, e segnatamente in considerazione del grave pregiudizio subito dal Comune di Torino in virtù del proprio ruolo di fideiussore derivante dal mancato pagamento delle rate del mutuo contratto dal Concessionario con Banca Popolare Etica e della mancata verificabilità contabile delle opere programmate in considerazione della non corrispondenza riscontrata fra l'importo dei lavori effettuati e l'importo della somma concessa a mutuo, la proposta di revoca della concessione dell'impianto sportivo “5H Ambito De Marchi” compresa tra via Paolo Veronese, Via Giuseppe Massari e via Emilio De Marchi, di complessivi mq 16.106 circa, nei confronti della S.S.D. VICTORIA IVEST s.r.l. con sede in Torino, via Paolo della Cella, 15 C.F. 05969740017, nella persona del Presidente sig. Specchio Pierino, deliberata il 29 settembre 2008 dal Consiglio Comunale (mecc. n. 2008 04830/10) per la durata di anni 20, ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. b) del vigente “Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali” n. 295, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 19 della Convenzione R.C.U.6126 del 17 luglio 2009 per i gravi e reiterati inadempimenti riscontrati. La presente proposta è stata preceduta da comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca (lettera del 17 dicembre 2013 prot. 17238), ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., e da diffida contestuale, ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. b) del Regolamento n. 295, (lettera del 17 dicembre 2013 prot. 17240), con riserva di esperire ogni altra ed ulteriore azione che la Civica Amministrazione riterrà opportuno adottare per la tutela dei diritti e degli interessi della Città, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno;
- 2) Di autorizzare l'accollo da parte della Città delle spese dovute dal mutuatario per le rate di ammortamento ancora dovute all'Istituto finanziatore in seguito all'escussione della fideiussione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 novembre 2010 (mecc. 2010 – 05116/24) disponendo altresì che si proceda alla richiesta di restituzione di quanto pagato in vece della società Victoria Ivest con esercizio, anche in via giudiziale, ai sensi dell'art. 1950 del Codice Civile, del diritto di regresso;
- 3) di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Direzione Sport e Tempo Libero per i conseguenti provvedimenti di competenza, l'efficacia del presente atto è subordinata alla successiva delibera del Consiglio Comunale;
- 4) di prendere atto che la revoca avrà effetto immediato nei confronti del concessionario, ai sensi del citato art. 23 comma 2 lett. b) del sopra citato Regolamento 295 e che nulla potrà essere riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo;

- 5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del nuovo Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgvo n. 267 del 18 agosto 2000.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo da me presentato.

Nella 1° pagina, nel primo capoverso, nella riga 8, sopprimere:

(deliberazione del Consiglio Circostrizionale del 18 giugno 2008 mecc. 2008 – 03608/088)

Il Consiglio circostrizionale con votazione per alzata di mano

(Al momento della votazione risultano assenti dall'Aula i Consiglieri Battaglia, Francese e Nocetti)

accertato e proclamato il seguente esito

PRESENTI	22
ASTENUTI	1 (Buda)
VOTANTI	21
VOTI FAVOREVOLI	17
VOTI CONTRARI	4

A maggioranza viene approvato l'emendamento soppressivo presentato dal Presidente.

PRESIDENTE

Pongo in votazione la deliberazione testè emendata.

Il Consiglio circostrizionale con votazione per alzata di mano

(Al momento della votazione risultano assenti dall'Aula i Consiglieri Battaglia, Francese, Nocetti e Zuppardo)

accertato e proclamato il seguente esito

PRESENTI	21
ASTENUTI	=2 (Buda e Tassone)
VOTANTI	19
VOTI FAVOREVOLI	14
VOTI CONTRARI	=5

A maggioranza

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano, e segnatamente in considerazione del grave pregiudizio subito dal Comune di Torino in virtù del proprio ruolo di fideiussore derivante dal mancato pagamento delle rate del mutuo contratto dal Concessionario con Banca Popolare Etica e della mancata verificabilità contabile delle opere programmate in considerazione della non corrispondenza riscontrata fra l'importo dei lavori effettuati e l'importo della somma concessa a mutuo, la proposta di revoca della concessione dell'impianto sportivo "5H Ambito De Marchi" compresa tra via Paolo Veronese, Via Giuseppe Massari e via Emilio De Marchi, di complessivi mq 16.106 circa, nei confronti della S.S.D. VICTORIA IVEST s.r.l. con sede in Torino, via Paolo della Cella, 15 C.F. 05969740017, nella persona del Presidente sig. Specchio Pierino, deliberata il 29 settembre 2008 dal Consiglio Comunale (mecc. n. 2008 04830/10) per la durata di anni 20, ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. b) del vigente "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali" n. 295, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 19 della Convenzione R.C.U.6126 del 17 luglio 2009 per i gravi e reiterati inadempimenti riscontrati. La presente proposta è stata preceduta da comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca (lettera del 17 dicembre 2013 prot. 17238), ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., e da diffida contestuale, ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. b) del Regolamento n. 295, (lettera del 17 dicembre 2013 prot. 17240), con riserva di esperire ogni altra ed ulteriore azione che la Civica Amministrazione riterrà opportuno adottare per la tutela dei diritti e degli interessi della Città, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno;
- 2) Di autorizzare l'accollo da parte della Città delle spese dovute dal mutuatario per le rate di ammortamento ancora dovute all'Istituto finanziatore in seguito all'escussione della fideiussione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 novembre 2010 (mecc. 2010 – 05116/24) disponendo altresì che si proceda alla richiesta di restituzione di quanto pagato in vece della società Victoria Ivest con esercizio, anche in via giudiziale, ai sensi dell'art. 1950 del Codice Civile, del diritto di regresso;
- 3) di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Direzione Sport e Tempo Libero per i conseguenti provvedimenti di competenza, l'efficacia del presente atto è subordinata alla successiva delibera del Consiglio Comunale;
- 4) di prendere atto che la revoca avrà effetto immediato nei confronti del concessionario, ai sensi del citato art. 23 comma 2 lett. b) del sopra citato Regolamento 295 e che nulla potrà essere riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo;
- 5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato;

Il Consiglio circoscrizionale, in conformità all'esito del distinto voto palese, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

Di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.